



PROVINCIA DI PERUGIA



Comune di Torgiano

**STAZIONE UNICA APPALTANTE
SETTORE AMMINISTRATIVO AREA VASTA**

Servizio Stazione Appaltante

SUA A075

**C.I.G.: 7103214D9D
DISCIPLINARE DI GARA**

contenente norme integrative al bando di gara con procedura aperta per l'affidamento in concessione dei
“SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA PER
ANNI EDUCATIVI 3 (TRE)E PRECISAMENTE PER GLI ANNI 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020”.

N.B Il termine di scadenza della presentazione delle offerte è stato differito con avviso pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V^ serie speciale n. 81 del 17.07.2017. **NUOVO TERMINE:** ore
12.00 del 04/08/2017.

Codice CIG 7103214D9D

Deliberazione del Consiglio Comunale	Delibera n. 248 del 20.06.2017
Ente Appaltante - Committente	Comune di Torgiano
Stazione Unica Appaltante	Provincia di Perugia
Codice Identificativo Gara	7103214D9D
Valore della concessione comprensivo di costi manodopera e costi DUVRI	€. 598.290,00 IVA esclusa
Importo Oneri della Sicurezza DUVRI	€ 0,00
Importo Costi manodopera (soggetti a ribasso)	€ 186.909,80 annui IVA esclusa
Costo retta mensile a base d'asta (soggetto a ribasso)	€. 490,00 IVA esclusa

Premesse

Il presente disciplinare costituisce parte integrante e sostanziale del bando di gara e contiene le norme integrative relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alla compilazione ed alla presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative alla procedura di gara.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con Determinazione a contrarre n. 248 del 20/06/2017, adottata dal Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona –personale –Commercio del Comune di Torgiano, ai sensi e per gli effetti dell' art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed avverrà mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.).

La documentazione di gara comprende:

- a) Capitolato e i suoi allegati;
- b) Bando di gara;
- c) Disciplinare di gara;
- d) Modulistica di partecipazione;
- e) Protocollo di legalità

Pubblicità

Conformemente a quanto disposto dall'art. 36, comma 9, del Codice, il bando di gara è pubblicato su: GURI V Serie Speciale – n. 81 del 17/07/2017;

Responsabile Unico del Procedimento

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2006 e s.m.i. e dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e smi il **Responsabile Unico del Procedimento** di cui alla presente procedura è la **Sig.ra Catia Trepiedi** Responsabile Area Amministrativa Servizi alla Persona –personale –Commercio del Comune di Torgiano, mail: resp-area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it

Articolo 1 Prestazioni oggetto del servizio, modalità di esecuzione e importo a base di gara

L'oggetto della concessione si identifica con i **“SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA PER ANNI 3 (TRE) EDUCATIVI E PRECISAMENTE PER GLI ANNI 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020”**.

La **durata** della concessione è fissata in 3 (tre) anni scolastici: 2017/2018-2018/2019-2019/2020. L'inizio del servizio è regolato dal calendario scolastico regionale o da particolari esigenze del Comune.

Il valore della concessione per l'intera durata del contratto è pari a €. 598.290.00 IVA esclusa, di cui:

- **Costi di manodopera soggetti a ribasso pari ad €.** 560.729,40 IVA esclusa;

- **Oneri per la sicurezza (D.U.V.R.I) pari ad Euro 0,00 (Euro zero/00).**

L'importo della retta mensile posto a base di gara è quantificato in € 490,00 IVA esclusa (senza pasti e merende) soggetto solo a ribasso.

La concessione ha per oggetto la gestione dei servizi socio-educativi comunali destinati alla prima infanzia (nido comunale e sezione primavera), siti in Torgiano Capoluogo, nel rispetto della vigente normativa regionale e del regolamento comunale sul funzionamento dei servizi socio educativi. L'Amministrazione mette a disposizione del Concessionario per tutta la durata della concessione, i locali del nido d'infanzia e sezione primavera dotato di impianti fissi, arredi, attrezzature, spazi esterni, nello stato in cui si trovano come meglio precisato all'art. 6 del Capitolato.

Le modalità di esercizio della concessione sono specificate nel capitolato; il progetto descrittivo inerente l'offerta tecnica presentata in sede di gara integra e specifica il capitolato.

Ai sensi dell'art. 32 comma 9 del D.Lgs. 50/2016 il Contratto non potrà essere stipulato prima che siano decorsi 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione e comunque non oltre 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo.

In caso di unica offerta ai sensi del comma 10 del citato articolo non si applica il termine dilatorio di cui al comma 9 richiamato.

Le convocazioni per le sedute pubbliche della commissione di gara, l'elenco dei concorrenti ammessi alle successive fasi di gara e di quelli esclusi, nonché le graduatorie finali saranno rese note nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, attraverso il sito istituzionale della Stazione Unica Appaltante www.provincia.perugia.it, "Amministrazione trasparente" e "Bandi di gara" sottosezione "Concessioni".

La partecipazione alla presente procedura di affidamento comporta da parte di ciascun concorrente l'esplicita ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni riportate negli atti tecnico-amministrativi, cui viene fatto espresso rinvio.

Per ogni ulteriore descrizione tecnica si rinvia a quanto disposto dal Capitolato Speciale e relativi allegati.

Clausola Sociale: Ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 50/2016, al fine di garantire la continuità del servizio, l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di gestione. A tal fine l'aggiudicatario è tenuto al rispetto delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia di salvaguardia dell'occupazione del personale in forza al gestore uscente. L'aggiudicatario, qualora abbia l'esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella propria organizzazione, è tenuto in via prioritaria ad assumere il personale dipendente – che ne faccia richiesta – che si trovava già in servizio presso l'appaltatore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, siano armonizzabili con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione d'impresa e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste per lo svolgimento del servizio.

Contributo pubblico: Il Comune, ai sensi dell'art. 165 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., interviene economicamente a compensazione della differenza tra il prezzo offerto in sede di gara e le rette massime a carico delle famiglie utenti, residenti nel Comune di Torgiano, stabilite con apposita deliberazione di Giunta Comunale.

Inoltre, il Comune interviene a compensazione della riduzione delle rette di frequenza a carico delle famiglie utenti, residenti nel Comune di Torgiano, in ragione della certificazione ISEE delle famiglie stesse secondo quanto previsto nella medesima delibera di Giunta Comunale.

In totale pertanto il Comune riconoscerà al concessionario un contributo annuale stimato non superiore ad € 97.720,00, pari all'onere derivante dalla differenza tra l'importo contrattuale del costo/bambino, come da offerta economica, e la tariffa a carico degli utenti, fino ad un massimo del 49% dell'importo offerto in sede di gara.

Il suddetto contributo viene versato dal Comune al concessionario, mensilmente, sulla base della rendicontazione del numero di bambini effettivamente frequentanti nonché sui dati della frequenza medesima.

Articolo 2 Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi alla gara gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice, in possesso dei requisiti prescritti dal successivo art. 11, tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

-operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice;

-operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico GEIE), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice;

Ai raggruppamenti temporanei e ai consorzi ordinari di operatori economici si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 del Codice.

Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente Disciplinare di gara.

Si evidenzia che tale elencazione non è da considerarsi esaustiva e che, ai fini dell'ammissione alla gara, occorre far riferimento alla nozione di operatore economico, così come individuato dalla giurisprudenza europea e nazionale (cfr. determinazione ANAC del 21 ottobre 2010, n. 7).

Articolo 3. Condizioni di partecipazione

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura dei concorrenti per i quali sussistano:

le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Inoltre, ciascun concorrente dovrà rendere specifica dichiarazione di aver preso conoscenza delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto tale da consentire l'offerta presentata.

Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, **è vietato partecipare alla gara** in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazioni di imprese di rete.

Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane) e c) (consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice **è vietato partecipare** in qualsiasi altra forma alla medesima gara.

Articolo 4 Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario verrà effettuata, ai sensi di quanto stabilito dal Codice e dal DPR n. 445/00 e s.m.i., dalla Stazione Appaltante (Comune di Torgiano)

N.B. Per la verifica di tali requisiti, come disposto dalla determinazione a contrattare n. 184/2016, occorrerà ricorrere alla banca dati AVC Pass istituita presso l'ANAC, ai sensi di quanto disposto dall'art. 216, comma 13 d.lgs. n. 50/2016 nonché dalla deliberazione ANAC n. 111/2012, nelle more dell'attuazione della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici prevista dall'art. 81, comma 1 del medesimo decreto legislativo. Conseguentemente, è fatto specifico obbligo ai concorrenti di presentare il codice PASS.oe tra la documentazione amministrativa di ammissione.

In caso di omessa indicazione del PASS.oe la Stazione Unica Appaltante procederà a richiederne regolarizzazione.

In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato il concorrente verrà escluso dalla procedura di gara.

Qualora si riscontrassero inadeguatezze del sistema, la Stazione Appaltante si riserva la possibilità di effettuare in via documentale le verifiche dei requisiti generali e speciali.

In ogni caso si precisa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 80 comma 5 lett c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., che i rapporti/mezzi di prova utilizzati dalla Stazione Appaltante per le verifiche di cui trattasi sono quelli indicati dall'ANAC con proprie linee guida n. 6/2016.

Articolo 5 Presa visione dei luoghi

Per partecipare alla gara **è obbligatoria la preventiva presa visione dei luoghi, pena l'esclusione**, al fine di consentire agli interessati la conoscenza dei luoghi e dei plessi oggetto del servizio.

Ai fini dell'effettuazione del prescritto sopralluogo, da concordarsi con il R.U.P. (tel 075.9886038 /075.9886021), i concorrenti devono inoltrare al Comune di Torgiano specifica richiesta a mezzo P.E.C. comune.torgiano@postacert.umbria.it indicando altresì: nome, cognome e dati anagrafici della/e persone incaricata/e ad effettuarlo.

Il sopralluogo potrà essere effettuato esclusivamente da parte dei seguenti soggetti:

- titolare e/o legale rappresentante e/o direttore tecnico dell'Impresa offerente (o da loro delegati);
- in caso di raggruppamenti temporanei costituiti o da costituirsi, da parte del legale rappresentante del soggetto capogruppo o futuro capogruppo (o suo delegato);
- personale dipendente munito di apposita delega.

Tali soggetti, adeguatamente muniti di valido documento di identità, dovranno produrre in sede di sopralluogo i documenti atti a dimostrare la propria qualificazione.

Ciascun concorrente può indicare al massimo due persone le quali devono essere munite di delega da parte del legale rappresentante del concorrente. Non è consentita l'indicazione di una stessa persona da parte di più concorrenti.

Il sopralluogo viene effettuato nei soli giorni stabiliti dal Comune di Torgiano; data e ora del sopralluogo saranno comunicati a mezzo P.E.C. con almeno un giorno di anticipo. Le operazioni di sopralluogo dovranno necessariamente concludersi tre giorni prima del fissato termine perentorio per la utile presentazione delle offerte. Non saranno concesse deroghe.

All'atto del sopralluogo ciascun concorrente deve sottoscrivere il documento, predisposto dalla Stazione Unica Appaltante, *che sarà sottoscritto anche dal R.U.P. a conferma dell'effettuato sopralluogo. Tale attestazione di presa visione dei luoghi deve essere inserita, a pena di esclusione, nella busta della documentazione amministrativa.*

Qualora il concorrente non inserisca tra la documentazione amministrativa di gara l'attestazione, pur avendo realmente fatto il sopralluogo, la SUA prima di procedere all'esclusione, verificherà d'ufficio (senza alcuna richiesta di integrazioni o chiarimenti al concorrente) attraverso la consultazione delle copie delle attestazioni depositate agli atti del Comune e, nel caso in cui riscontri positivamente l'effettuazione del sopralluogo, procederà all'ammissione alla successiva fase di gara

Articolo 6 Modalità di presentazione della documentazione

Le dichiarazioni utili ai fini della partecipazione potranno essere redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione gratuitamente dalla stazione appaltante disponibili all'indirizzo internet sito internet www.provincia.perugia.it – sezione Bandi di gara. “Concessioni”.

1. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara, nonché l'eventuale Documento di Gara Unico Europeo (nel prosieguo, DGUE), di cui al successivo articolo “Contenuto della Busta A - Documentazione amministrativa”:

a)devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale del candidato o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso); al tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;

b)potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati ed in tal caso va allegata copia conforme all'originare della relativa procura;

c)devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

Inoltre,

2. Tutta la documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

3. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza;

4. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione;

5. Al fine di agevolare gli operatori concorrenti, nella predisposizione delle domande e dichiarazioni richieste dal presente Disciplinare di gara, gli stessi sono invitati ad utilizzare i modelli allegati alla documentazione di gara. Si precisa che il mancato utilizzo dei Moduli predisposti dalla SUA per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione, a condizione che siano egualmente trasmesse tutte le dichiarazioni e informazioni in essi richiesti e che siano rilasciate nelle forme previste dalle vigenti disposizioni normative.

6. Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della SUA con i limiti e alle condizioni di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

N.B.: Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs 165/01, i concorrenti, ai fini della utile partecipazione alla presente procedura, devono espressamente dichiarare:

"di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto"

Articolo 7 Soccorso istruttorio (Ai sensi dell'art. 83, comma 9 del D. LGS. n. 50/2016.):

Ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, "Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa".

In tutti i casi in cui la Stazione Appaltante dovesse ravvisare le suddette IPOTESI di mancanze/incompletezze/irregolarità essenziali degli elementi o delle dichiarazioni sostitutive, procederà, previa sospensione della seduta di gara o del relativo procedimento amministrativo, alla richiesta di documenti/dichiarazioni integrative in sanatoria, assegnando al concorrente/i un congruo termine perentorio non superiore a 10 (dieci) giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Con riferimento alle disposizioni contenute nel citato articolo del Codice la Provincia di Perugia utilizza quali linee guida per il proprio *modus operandi*, **i criteri forniti dall'A.N.A.C. con determinazione n. 1 del 08.01.2015, per le parti ancora applicabili in via analogica alle nuove disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 a seguito del Decreto Correttivo.**

Si ricorda che a seguito del "Correttivo" (D. Lgs. n. 56/2017) al Codice dei Contratti Pubblici, il procedimento di integrazione in sanatoria non prevede più l'applicazione della sanzione.

In via preliminare occorre evidenziare la *ratio legis* sottesa alle citate disposizioni, consistente nell'evidente necessità di proceduralizzare il soccorso istruttorio (ora considerato come doveroso per ogni ipotesi di omissione, irregolarità o incompletezza degli elementi e delle dichiarazioni rese in sede di gara) e di configurare l'esclusione dalla gara come sanzione unicamente legittimata dall'omessa produzione, integrazione, regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni carenti, entro il termine assegnato dalla stazione appaltante.

Ciò considerato, occorre precisare che la nuova disciplina del soccorso istruttorio in nessun caso può essere utilizzata per il recupero di requisiti (generali e speciali) non posseduti al momento fissato dalla *lex specialis* di gara, quale termine perentorio per la presentazione dell'offerta.

In caso di inutile decorso del termine perentorio assegnato al concorrente per sanare/regolarizzare gli elementi/dichiarazioni carenti/mancanti, lo stesso sarà escluso dalla gara.

Articolo 8. Comunicazioni

Salvo quanto disposto nel successivo paragrafo “Chiarimenti”, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuati qualora resi all’indirizzo di posta elettronica certificata - PEC o all’indirizzo di posta elettronica, o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato. Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC, del numero di fax o dell’indirizzo di posta elettronica non certificata o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate al Responsabile del procedimento di selezione; diversamente, la SUA declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 del Codice:

1. *Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, alla composizione della commissione giudicatrice e ai curricula dei suoi componenti, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120, comma 2-bis, del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80, nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di detto provvedimento, indicando l'ufficio o il collegamento informatico ad accesso riservato dove sono disponibili i relativi atti. Il termine per l'impugnativa di cui al citato articolo 120, comma 2-bis, decorre dal momento in cui gli atti di cui al secondo periodo sono resi in concreto disponibili, corredati di motivazione. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione con le modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Gli atti di cui al presente comma recano, prima dell'intestazione o in calce, la data di pubblicazione sul profilo del committente. Fatti salvi gli atti a cui si applica l'articolo 73, comma 5, i termini cui sono collegati gli effetti giuridici della pubblicazione decorrono dalla pubblicazione sul profilo del committente.*

2. *Gli atti di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso l'ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa.*

3. *Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano collaborano con gli organi dello Stato alla tutela della trasparenza e della legalità nel settore dei contratti pubblici. In particolare, operano in ambito territoriale a supporto delle stazioni appaltanti nell'attuazione del presente codice e nel monitoraggio delle fasi di programmazione, affidamento ed esecuzione dei contratti.*

4. Per i contratti e gli investimenti pubblici di competenza regionale o di enti territoriali, le stazioni appaltanti provvedono all'assolvimento degli obblighi informativi e di pubblicità disposti dal presente codice, tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme telematiche di e-procurement ad essi interconnesse, garantendo l'interscambio delle informazioni e l'interoperabilità, con le banche dati dell'ANAC, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAC e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome per i sistemi di cui ai commi 2 e 4 condividono un protocollo generale per definire le regole di interoperabilità e le modalità di interscambio dei dati e degli atti tra le rispettive banche dati, nel rispetto del principio di unicità del luogo di pubblicazione e di unicità dell'invio delle informazioni. Per le opere pubbliche il protocollo si basa su quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. L'insieme dei dati e degli atti condivisi nell'ambito del protocollo costituiscono fonte informativa prioritaria in materia di pianificazione e monitoraggio di contratti e investimenti pubblici.

Articolo 9 Divieto di cessione del contratto e subconcessione

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di concedere ad altri la gestione della struttura di cui al precedente articolo 1, pena la decadenza immediata dalla concessione con conseguente risarcimento danni al Comune di Torgiano.

2. E' fatto divieto assoluto di cedere, totalmente o parzialmente il presente contratto.

3. Non sono considerate cessioni, ai fini della presente concessione, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto espressamente venga indicato subentrante nel contratto in essere con il Comune.

4. Nel caso di cessioni di azienda, trasformazioni, fusioni o scissioni d'impresa si applica quanto previsto dall'art. 106 c.1 lett.d) punto 2) del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicatario dovrà effettuare adeguata comunicazione al Comune che dovrà procedere alla verifica che il subentrante risulti in possesso di tutti i requisiti di aggiudicazione ai sensi di legge e di cui all'art. 29 del capitolato e art.11 del presente disciplinare.

Articolo 10 Cauzioni e garanzie richieste per la partecipazione alla presente procedura

L'offerta dei concorrenti deve essere corredata, **a pena di esclusione**, da garanzia provvisoria, come definita dall'art. 93 comma 1 del Codice, pari al 2% dell'importo complessivo della concessione e precisamente ad **Euro 11.965,80** e costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. La garanzia deve avere come beneficiario il Comune di Torgiano ed avere la seguente causale: **"SUA.p/c Comune Torgiano cauzione provvisoria concessione "SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA PER ANNI 3(TRE) EDUCATIVI E PRECISAMENTE PER GLI ANNI 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020"**

N. B. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 comma 8 del D. lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. Il presente comma non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applica il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice: l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è **ridotto del 50 per cento** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la **riduzione del 50 per cento, non cumulabile** con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, anche cumulabile** con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 20 per cento, anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 15 per cento, anche cumulabile** con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppino un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è **ridotto del 30 per cento, non cumulabile** con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei

lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. L'offerta è altresì corredata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli articoli 103 e 104, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 103, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e devono essere prodotte o in originale (con firma autografa del contraente e del fideiussore), o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000.

La garanzia provvisoria può essere prodotta anche in formato digitale purché siano osservate tutte le regole che stanno a presidio di tale modalità documentale che, nel nostro ordinamento, trovano oggi compiuta disciplina nel Codice dell'Amministrazione digitale (c.d. Cad) approvato con D.Lgs. 82/05 e ss.mm.ii..

Tali modalità sono:

- 1) o la diretta produzione del documento informatico, ossia il file in formato p7m registrato su supporto informatico con firme digitali del contraente e del garante;
- 2) oppure, la produzione di copia su supporto cartaceo del documento informatico, la quale sostituisce ad ogni effetto l'originale da cui è tratto, se la sua conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

Alla luce del parere Anac n. 26 del 23 febbraio 2012, si precisa che l'autenticità della polizza o della firma digitale non può essere riscontrata dalla Commissione "ab externo" attraverso il collegamento al sito istituzionale del garante per la verifica del codice di controllo ivi riportato, trattandosi di soggetto terzo estraneo alla procedura di gara.

la mancata presentazione della garanzia provvisoria, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più clausole o elementi tra quelli specificati dal presente articolo potrà essere sanata attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice, a condizione che la garanzia sia stata già costituita alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvederà contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia provvisoria, tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia.

Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, non saranno restituiti.

N.B.: La fideiussione bancaria o assicurativa deve essere inserite nella busta "A – Documenti amministrativi".

La mancata presentazione della garanzia provvisoria ovvero la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate costituirà causa di esclusione, fatto salvo il procedimento di integrazione in sanatoria

105 del D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017. **E' vietata la cessione anche parziale del contratto a pena di nullità.**

Articolo 11 Versamento a favore dell'ANAC

I concorrenti, **a pena di esclusione**, devono effettuare il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, per un importo pari ad **€ (Euro) 70,00 (Settanta)** scegliendo tra le modalità di cui alla deliberazione dell'ANAC. 1377/2016.

Per eseguire il pagamento è necessario iscriversi on-line al Servizio Riscossione Contributi, collegarsi con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la presente procedura.

Il sistema consente le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa e Visa Electron (con la gestione del protocollo “certified by”), MasterCard (con la gestione del protocollo “secure code”), Diners, American Express. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento (da stampare e allegare all'offerta) all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta resterà disponibile accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” sul Servizio Riscossione Contributi;

in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio Riscossione Contributi, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. L'operatore economico al momento del pagamento deve verificare l'esattezza dei dati riportati sullo scontrino rilasciato dal punto vendita (il proprio codice fiscale e il CIG della procedura alla quale intende partecipare). Lo scontrino dovrà essere allegato, in originale, all'offerta.

Per i soli operatori economici esteri, è possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788 - BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante (p.e. VAT number) e il CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

L'operatore economico estero deve allegare all'offerta la ricevuta del bonifico effettuato.

Nel caso in cui i concorrenti pur avendo tempestivamente ottemperato all'obbligo di versamento del contributo ANAC, nella misura e con le modalità dovute, omettano tuttavia di allegare alla domanda di partecipazione i relativi documenti a comprova, la Stazione Appaltante, prima di procedere all'esclusione dalla gara, si riserva la possibilità di richiedere ed acquisire tale documentazione, assegnando ai concorrenti un breve termine perentorio per provvedere alla regolarizzazione della domanda ed al pagamento contestuale della sanzione, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata sanatoria, la SUA procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura di gara.

Articolo 12 - Requisiti di idoneità professionale, capacità economico –finanziaria e tecnico-organizzativa

I concorrenti, a pena di esclusione, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

Ordine generale:

1) Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ivi incluse le cause ostative previste dal D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. e dall'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.ii.;

Idoneità professionale (Art. 83, commi 1, lett. a) e 3, del Codice)

2) Iscrizione al registro delle imprese della C.C.I.A.A. o analogo registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l'attività oggetto della concessione, specificando, per la Camera di Commercio, anche il numero di registrazione al registro Imprese.

2 a) In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico)

2b) in caso di cooperative sociali e/o associazioni iscrizione nell'apposito registro regionale;

NB: All'impresa di altro Stato membro non residente in Italia, è richiesta la prova dell'iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XVI del

Codice, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilita, ovvero mediante attestazione, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui è corrente.

Capacità economico-finanziaria: (Art. 83, comma 1, lett. b e All. XVII, Parte I del Codice)

3) Fatturato globale di impresa conseguito negli anni 2014/2015/2016, non inferiore al doppio dell'importo del valore della concessione.

4) Fatturato specifico aggregato negli ultimi tre esercizi (anni 2014, 2015 e 2016), relativo a servizi di asilo nido, prestati in favore di soggetti pubblici o privati, non inferiore all'importo del valore della concessione.

5) Idonee dichiarazioni rilasciate da almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e finanziaria dell'Impresa relativamente a tutti i soggetti che costituiscono l'ATI e a tutte le cooperative che costituiscono il consorzio.

Capacità tecnico-professionale (Art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II del Codice)

6) aver gestito, negli ultimi due anni 2015-2016, servizi educativi analoghi a quelli relativi alla concessione da affidare con ricettività di almeno 30 bambini;

7) possesso nel proprio organico di operatori professionali con una maturata esperienza nell'ambito di servizi socio-assistenziali (che abbiano svolto mansioni in servizi analoghi per almeno 5 anni consecutivi) ed in possesso delle qualifiche e titoli richiesti per l'espletamento delle specifiche attività.

Nella dichiarazione verranno specificati il numero complessivo degli educatori; le anzianità e la tipologia di servizi prestati;

8) Certificazione di Qualità conforme alle norme UNI EN ISO 9001:2008 per l'esecuzione di attività inerenti quelle di gara;

Ulteriori requisiti:

9) Attestazione di presa visione dei luoghi rilasciata ai sensi dell'art. 5 del presente disciplinare

10) Dichiarazione di avere preso conoscenza del presente capitolato, delle condizioni locali e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire, direttamente o indirettamente, sia sulla esecuzione della concessione, sia sulla determinazione della propria offerta, di aver giudicato l'importo posto a base di gara remunerativo e pertanto, tale da consentire l'offerta economica presentata;

11) Protocollo di legalità firmato per accettazione.

Avvalimento ai sensi dell'articolo 89 del Codice

Qualora il concorrente sia in possesso solo parzialmente dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa sopra indicati, può integrarli avvalendosi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del Codice, dei requisiti di altro soggetto.

In tal caso occorre allegare:

a) una sua dichiarazione, verificabile dalla stazione appaltante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;

b) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 80, nonché il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;

c) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata della concessione le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 45 del D.Lgs. 50/2016;

e) in originale o copia autentica il **contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata della concessione;**

f) nel caso di avalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera e) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 89 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario in ragione dell'importo posto a base di gara.

N.B A tutte le suddette dichiarazioni dovrà essere **allegata, a pena di esclusione** dalla procedura di gara, **copia fotostatica del documento di identità**, in corso di validità, del soggetto firmatario la dichiarazione o di altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000.

La documentazione può essere sottoscritta anche dal "procuratore/i" della società ed in tal caso va allegata copia della relativa procura notarile (generale o speciale) o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.

Prescrizioni per i concorrenti con idoneità plurisoggettiva e per i consorzi ordinari di concorrenti

Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, o consorzi, i requisiti tecnico-professionali ed economico-finanziari devono essere posseduti dalla società mandataria per almeno il 60% e da almeno il 20% per le mandanti fino a copertura del totale.

Nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati (art. 48, comma 4, d.lgs. n. 50/2016).

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) d.lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituito o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE:

il requisito di idoneità professionale e le referenze bancarie devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziande o aderenti al contratto di rete;

il requisito di capacità economico-finanziaria deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo, dal consorzio, GEIE o dalle imprese aderenti al contratto di rete nel suo complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dall'impresa mandataria;

I requisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità e del sistema di gestione ambientale, devono essere posseduti da tutti gli operatori economici del raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese che eseguono il servizio.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e lett. c) (consorzi stabili) del Codice: il requisito di idoneità professionale (iscrizione CCIAA), deve essere posseduto dal consorzio;

le referenze bancarie, il requisito di capacità economico-finanziaria (fatturato globale) ed il requisito di capacità tecnico-professionale (servizi analoghi), devono essere posseduti dal consorzio;

NB: Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del Codice, i consorzi di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'articolo 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

I requisiti relativi alle certificazioni del sistema di qualità e del sistema di gestione ambientale, devono essere posseduti direttamente dal consorzio.

NORMA GENERALE

All'interno della modulistica di partecipazione è presente una specifica dichiarazione di aver esaminato il capitolato e le indicazioni e specifiche tecniche allegate ad esso, che ne costituiscono parte integrante, e di accettarne integralmente, ai sensi dell'art. 1341 c.c. senza riserve e condizioni, le disposizioni in essi contenuti. In caso di RTI deve essere firmato da tutte le imprese.

Articolo 13 Ulteriori disposizioni

1. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua ed in base ad elementi specifici, non appaia anormalmente bassa ai sensi dell'art. 97, comma 6, ultimo periodo del Codice.
2. È facoltà della Stazione Appaltante (Comune di Torgiano) non procedere all'aggiudicazione della gara, qualora nessuna offerta venga ritenuta dal Comune conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice; se la gara è già stata aggiudicata, è facoltà del Comune di non stipulare il contratto d'appalto.
3. Nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, la SUA d'intesa con il Comune, motivatamente può sospendere, rinviare o annullare il procedimento di aggiudicazione senza che le imprese concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo.
4. L'offerta vincolerà il concorrente per 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA e/o il Comune potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla medesima SUA e/o Comune e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.
5. Fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti e l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario, il contratto di appalto sarà stipulato nel termine di 60 giorni che decorre dalla data in cui l'aggiudicazione è divenuta efficace ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice e, comunque, non prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice.
6. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

7. Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del Codice, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, il Comune provvederà a interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

8. Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'avviso di bando vanno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

Tali spese vengono stimate in Euro 1.600,00 salvo conguaglio

9. La partecipazione alla presente procedura comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole contenute nel C.S.A. e gli altri elaborati di progetto, nel Bando di gara, nel presente Disciplinare di gara e suoi allegati.

10. Nell'esecuzione dei servizi che formano oggetto della presente procedura, l'aggiudicatario si obbliga ad applicare integralmente le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale.

11. La Stazione Unica Appaltante si riserva la facoltà di effettuare verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dall'aggiudicatario, così come dagli altri concorrenti, in ordine al possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara. Si precisa che le dichiarazioni mendaci incorreranno nelle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR. n. 445/2000.

12. Si specifica che ai sensi dell'art. 77 bis del DPR n. 445/2000, introdotto dall'art. 15 della L. 16/01/2003 n. 3, le certificazioni a comprova del possesso dei requisiti di ordine generale per l'ammissione alla gara sono integralmente sostituite dalle autodichiarazioni correlate all'istanza di ammissione. Pertanto, salva diversa espressa indicazione contenuta nel Bando o nel Disciplinare di gara, non è richiesta ai concorrenti la produzione di certificazioni o documentazione aggiuntiva per la dimostrazione di tali requisiti.

13. Si precisa che in luogo delle predette dichiarazioni, i concorrenti possono comunque presentare i relativi certificati e che verrà applicato il disposto di cui all'art. 43 del DPR n. 445/2000. Nel caso in cui le dichiarazioni rese non siano confermate, la Stazione Unica Appaltante procede:

- all'escussione della cauzione provvisoria;
- all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere;
- ad individuare il nuovo aggiudicatario provvisorio oppure a dichiarare deserta la gara, alla luce degli elementi economici desumibili dalla nuova eventuale aggiudicazione.

14. La proposta di aggiudicazione vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario, mentre impegnerà Il Comune competente solo dopo che sarà stata adottata - da parte di quest'ultimo - la determinazione di aggiudicazione definitiva. Il concorrente che risulti provvisoriamente aggiudicatario, in base agli esiti delle operazioni condotte dalla S.A., resta pertanto vincolato e qualora si rifiuti di stipulare il contratto gli verrà incamerata la cauzione provvisoria prestata, fatte salve ulteriori azioni.

15. L'efficacia dell'aggiudicazione è comunque sospesa e subordinata al positivo esito della verifica sulla sussistenza dei requisiti dichiarati, sulla veridicità delle dichiarazioni rese per l'ammissione alla gara, da esperirsi nelle forme e modi di legge (art. 32 D. Lgs. n. 50/2016).

16. L'aggiudicazione definitiva è disposta con Determinazione Dirigenziale adottata dal Comune.

17. L'aggiudicatario deve garantire in corso d'opera il permanere di tutti i requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

18. I rapporti tra le parti sono definiti con contratto stipulato in forma pubblico-amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario.

19. Il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a produrre, nel termine fissato dal Comune la documentazione prevista per la stipula del contratto. Ove, nel predetto termine, non abbia ottemperato a quanto richiesto ovvero non si presenti alla stipula del contratto, sarà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione e nei suoi confronti si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria, oltre che all'eventuale richiesta di risarcimento del danno.

20. Tutti i documenti e certificati presentati dall'aggiudicatario e dal secondo classificato sono trattenuti dalla Stazione Unica Appaltante fino alla proposta di aggiudicazione e successivamente dal Comune competente.

21. La documentazione non in regola con l'imposta di bollo, sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 26.10.1972 n. 642 e s.m.i.

22. Gli atti di fidejussione presentati dai non aggiudicatari in allegato alle offerte e svincolati automaticamente, non saranno restituiti.

Articolo 14 – Modalità, termini e criteri di ammissibilità delle offerte

Il plico contenente l'offerta e la relativa documentazione, redatta in lingua italiana, confezionato e sigillato, deve pervenire **solo ed esclusivamente all'Archivio della Provincia Di Perugia, Via Palermo n. 21/C – CAP 06124 Perugia, entro il termine ultimo delle ore 12:00 del giorno 04.08.2017**, così come differito con avviso **pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V^ serie speciale n. 81 del 17.07.2017, sotto pena di esclusione** (la prima seduta pubblica di apertura delle offerte si terrà il **giorno 07.08.2017 alle ore 10:00** come meglio specificato al successivo articolo 19 del presente disciplinare).

Oltre il termine perentorio suddetto non sarà riconosciuta valida alcuna offerta o documentazione anche se sostitutiva od aggiuntiva/integrativa di offerta o documentazione inviata precedentemente; in particolare, non saranno in alcun caso prese in considerazione, e verranno pertanto escluse dalla gara, le offerte pervenute oltre tale termine tassativo, anche se spedite a mezzo del servizio postale prima della relativa scadenza sopra indicata.

E' consentito il recapito del plico, con qualsiasi mezzo, salvo via pec, non potendosi ancora garantire la riservatezza della documentazione inviata per via elettronica.

Può pervenire a mezzo del servizio postale (raccomandata, corriere espresso o posta celere), nonché la consegna diretta a mano, o a mezzo di agenzia di recapito autorizzata, all'Archivio della Provincia di Perugia, che provvederà al rilascio di ricevuta, **ai seguenti orari di apertura al pubblico:**

Dal LUNEDÌ al VENERDÌ' dalle ore 09:00 alle ore 13:00;

Nei soli pomeriggi del LUNEDÌ' e GIOVEDÌ' dalle ore 15,00 alle ore 17,30.

Non sono ammesse altre modalità di recapito.

Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di non ammissione, farà fede unicamente il timbro del Protocollo della Provincia, con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo (l'orario sarà riportato qualora il plico sia recapitato, con mezzi diversi rispetto a quello delle Poste Italiane, l'ultimo giorno utile per la presentazione).

Si sottolinea che, in ogni caso, il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non giunga a destinazione nel termine fissato.

N.B. SI RACCOMANDA DI PORRE LA MASSIMA CURA NEL CONFEZIONAMENTO DEL PLICO D'INVIO.

Il plico, a pena di esclusione, deve essere idoneamente chiuso e sigillato (PREFERIBILMENTE MEDIANTE NASTRO ADESIVO TRASPARENTE, o con ceralacca, ovvero con altro mezzo idoneo), controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all'esterno, a chiare lettere, quanto segue:

A) l'esatta denominazione, l'indirizzo, il codice fiscale e/o P. IVA ed numero di telefono, indirizzo e-mail e Pec del soggetto concorrente **(in caso di raggruppamento, sia costituendo che costituito, va riportata l'indicazione di tutti i componenti l'R.T.I.);**

B) Il codice C.I.G. (Codice Identificativo Gara);7103214D9D

C) L'oggetto della gara e la dicitura **"NON APRIRE GARA A075: Procedura aperta per l'affidamento in concessione dei "SERVIZI DIVERSI PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI EDUCATIVI COMUNALI PER LA PRIMA INFANZIA PER ANNI 3 (TRE) EDUCATIVI E PRECISAMENTE PER GLI ANNI 2017/2018-2018/2019 e 2019/2020"**

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva (raggruppamenti temporanei di impresa, consorzio ordinario, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, GEIE) vanno riportati sul plico le informazioni di tutti i singoli partecipanti, già costituiti o da costituirsi.

Il plico deve contenere al suo interno **n. 3 (tre) diverse buste chiuse e sigillate, a pena di esclusione.**

Le medesime devono recare l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'affidamento e la dicitura, rispettivamente:

"A - Documentazione amministrativa";

"B – Offerta Tecnica";

"C - Offerta economica".

Le chiare indicazioni "A - Documentazione amministrativa", "B – Offerta Tecnica" e "C - Offerta economica" poste esternamente alle 3 buste, sono previste a pena di esclusione dalla procedura di gara, in ossequio al principio generale di segretezza e separazione delle offerte.

N.B. La mancata separazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica, che devono obbligatoriamente essere inserite nelle rispettive buste sigillate (B e C), ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà causa di esclusione.

Si fa inoltre presente che, in attuazione dell'art. 83, comma 9 del Codice, così come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, comporterà l'attivazione del procedimento di soccorso istruttorio.

In tale ipotesi, al concorrente sarà assegnato un termine di 10 gg. per procedere alla regolarizzazione, decorso inutilmente il quale, il concorrente sarà escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

(Si rinvia espressamente a quanto disposto all'articolo "Soccorso istruttorio").

Articolo 15 Contenuto della Busta "A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti, <u>a pena di esclusione fatte salve le disposizioni successivamente indicate in ordine al procedimento di integrazione in sanatoria ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 D. Lgs. n. 50/2016,</u> i seguenti documenti:

15.1 . ISTANZA DI AMMISSIONE e DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE (Modello 1 – Istanza di partecipazione sia per concorrente singolo che per concorrente plurisoggettivo, **Modello 1 Bis – Antimafia, Modello 2 -ART.80 relativo alle dichiarazioni sul possesso dei requisiti generali) sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale**

rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va allegata, a **pena di esclusione**, copia conforme all'originale della relativa procura;

si precisa che:

15.1.1 Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda, a **pena di esclusione**, deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;

15.1.2 Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete:

- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'operatore economico che riveste le funzioni di organo comune;
- se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-quater, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
- se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;

15.2 dichiarazione sostitutiva (**Modello 2- ART. 80** per tutti i concorrenti singoli o in forma plurisoggettiva) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**, attesta, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80, del Codice;

15.3 dichiarazione sostitutiva (**Modello 1 Bis – Antimafia**) da compilarsi da parte dei soggetti individuati dall'art. 85 del D. Lgs. n. 159/201) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**, attesta l'idoneità morale;

15.4 dichiarazione sostitutiva (**Modello 1 Istanza di partecipazione**) sia per concorrenti singoli che per concorrenti con identità plurisoggettiva) resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, a **pena di esclusione**, asserisce altresì il possesso dei requisiti di cui all'art. 12 del presente Disciplinare.

15.5 in caso dell'avvalimento, a **pena di esclusione fatto salvo il procedimento di integrazione in sanatoria**, il concorrente dovrà allegare alla domanda:

a) dichiarazione sostitutiva con cui il concorrente indica specificatamente i requisiti di partecipazione di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo per i quali intende ricorrere all'avvalimento ed indica l'impresa ausiliaria;

b) dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa ausiliaria, con la quale:

- 1) attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- 2) si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'affidamento, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- 3) attesta che non partecipa a sua volta alla stessa gara né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro concorrente, né si trova in una situazione di controllo con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara.

c) originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'affidamento, oppure, in caso di avvalimento nei confronti di una impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo; dal contratto e dalla suddetta dichiarazione discendono, ai sensi dell'art. 49, comma 5, del Codice, nei confronti del soggetto ausiliario, i medesimi obblighi in materia di normativa antimafia previsti per il concorrente;

15.6 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente, **a pena di esclusione, fatto salvo il procedimento di integrazione in sanatoria:**

1. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

- a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
- b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta.

2. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui alle premesse del presente disciplinare di gara;

15.7 a pena di esclusione, documento attestante la garanzia provvisoria di cui all'art. 11, con allegata la dichiarazione, di cui all'art. 93, comma 8, del Codice, concernente l'impegno a rilasciare la cauzione definitiva.

Nel caso in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta:

- **a pena di esclusione**, dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del **sistema di qualità** conforme alle norme europee secondo quanto indicato al precedente art. 11 nonché secondo quanto disposto dall'art. 93 comma 8 del Codice;

15.8 ricevuta di pagamento del **contributo a favore dell'AVCP di € 70,00 (Euro Settanta e Centesimi 00)** di cui all'articolo 11 del presente disciplinare di gara. La mancata comprova di detto pagamento sarà causa **di esclusione**.

15.9 dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm. ii. oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente:

- a. indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara;
- b. indica le posizioni INPS e INAIL e l'agenzia delle entrate competente per territorio;
- c. autorizza qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia della documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. La stazione appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati;

- d) indica le prestazioni che intende affidare in subappalto;
- e) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

Si precisa che **nell'istanza di partecipazione**, oltre al possesso di tutti i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, ciascun concorrente, per partecipare alla procedura di cui al presente Disciplinare, dovrà dichiarare il possesso dei requisiti specifici di cui all'articolo 11 del presente Disciplinare, necessari all'esecuzione del servizio di cui all'oggetto (ex art. 83 del Codice).

I) n. 2 idonee referenze bancarie;

II) stampa del PASS.OE;

III) garanzia provvisoria;

IV) eventuale dichiarazione di un fideiussore contenente l'impegno a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto;

V) Attestato di avvenuto sopralluogo;

VI) Copia firmata per accettazione del Protocollo di legalità;

VII) Ricevuta o scontrino attestante il versamento del contributo di €. 70,00 (euro settanta) a favore dell'ANAC.

INDICAZIONI PER I CONCORRENTI CON IDONEITÀ PLURISOGGETTIVA ED I CONSORZI

Per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

15.10 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio in copia autentica, con indicazione delle imprese consorziate;

15.11 dichiarazione in cui si indica il/i consorziato/i per il quale/i il consorzio concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito:

15.12 a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti:

15.13 a pena di esclusione, atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia autentica, con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

15.14 dichiarazione in cui si indica **a pena di esclusione**, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati o raggruppati.

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti:

15.15 a pena di esclusione, dichiarazione resa da ciascun concorrente attestante:

- a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE;
- c. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice.

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

15.16 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale (di seguito, CAD) con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

15.17 a pena di esclusione, dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre e relativamente a queste ultime opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma;

15.18 a pena di esclusione, dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5;

15.19 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD;

Nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti;

15.20 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

(o in alternativa)

15.21 a pena di esclusione, copia autentica del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD. Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del CAD, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:

1. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
2. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo ai raggruppamenti temporanei;
3. le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

Si evidenzia che la documentazione di gara (bando, disciplinare e relativa modulistica di partecipazione) rispetta tutti gli elementi contenuti nel Documento di Gara Unico Europeo (DGUE). Tuttavia, ai sensi dell'articolo 85 del D. Lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è tenuta ad accettare ai fini dell'attestazione dei requisiti previsti dall'art. 80, anche il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) eventualmente fornito dal concorrente, in forma cartacea o in modalità elettronica, all'atto di presentazione dell'offerta (il documento dovrà essere inserito all'interno della Busta A – Documentazione Amministrativa).

Articolo 16 Contenuto della Busta “B – OFFERTA TECNICA”

La busta “B – Offerta tecnica” deve contenere, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica completa e dettagliata, in originale, che sviluppi tutti gli elementi e sub-elementi di valutazione riportati nella tabella sottostante.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore;

La busta “B”, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura “Offerta tecnica” e deve contenere l'offerta tecnica e null'altro.

Nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda al precedente articolo 14.

L'offerta tecnica presentata da ciascun concorrente dovrà essere articolata sviluppando, nel pieno rispetto di quanto stabilito in via obbligatoria dal capitolato speciale d'appalto (ART. 11) a cui si fa espresso rinvio, gli elementi e sub-elementi di valutazione di seguito indicati:

PROPOSTA QUALITATIVA MAX 70 PUNTI

le componenti tecnico-qualitative dell'offerta sono individuate nella tabella seguente e ad esse sono attribuiti punteggi secondo le indicazioni massime rispettivamente precisate:

CRITERI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO
1) Progetto educativo: <ul style="list-style-type: none"> - metodologia proposta ; - progetto pedagogico-didattico ; - modalità di gestione della fase di ambientamento del bambino al nido. - iniziative di continuità didattica con la Scuola dell'Infanzia; - attività innovative, sperimentali. 	MAX 20 /70
2) Relazione illustrativa sulle modalità di svolgimento del servizio in concessione e delle attività di coordinamento pedagogico: <ul style="list-style-type: none"> - organizzazione attività di progettazione, valutazione, pianificazione delle politiche aziendali; - organizzazione servizio pulizie e sanitarizzazione; - coordinamento pedagogico; - strumenti di presidio e di controllo delle attività/progetti espletate, le proposte relative al sistema di documentazione e di verifica. 	MAX 15/70
3) Progetto di organizzazione e gestione del personale: <ul style="list-style-type: none"> - il numero, le ore d'impiego, la qualifica del personale che si intende utilizzare, tenuto conto della peculiarità 	MAX 10/70

<p>del progetto educativo, degli standard previsti dalle leggi in materia di servizi prima infanzia;</p> <p>- le modalità e/o strategie per contenere il fenomeno del turn over;</p> <p>- il numero di ore mensili garantito ad ogni educatore per le attività al di fuori del lavoro diretto con i bambini per attività di programmazione, partecipazione alle riunioni, feste, incontri</p>	
<p>4) Progetti che si intendono sviluppare con il tessuto sociale del territorio:</p> <p>- analisi contesto territoriale;</p> <p>- ipotesi delle interazioni progettuali;</p> <p>- accordi di collaborazione.</p>	MAX 5/70
<p>5) Programma di valorizzazione delle risorse umane:</p> <p>- piano di aggiornamento e formazione / monte ore annuale del personale educativo per attività formative.</p>	MAX 10/70
<p>6) Migliorie che si intendono apportare ai servizi</p> <p>- proposte di interventi/azioni aggiuntive.</p>	MAX 10/70

L'attribuzione dei punteggi ai singoli contenuti dell'offerta tecnica avviene assegnando un coefficiente compreso tra zero ed uno da parte di ciascun commissario, espresso in valori centesimali, a ciascun elemento dell'offerta. Tali coefficienti vengono moltiplicati per i punteggi massimi attribuibili e previsti per ogni parametro o sub-parametro. La somma che ne risulta determina il punteggio totale attribuito all'offerta tecnica. Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni parametro o sub-parametro sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo coefficiente numerico. Gli stessi ed il relativo coefficiente saranno utilizzati dalla Commissione per la valutazione del progetto tecnico:

Giudizio:	Coefficiente:
Ottimo	1,00
Molto Buono	0,90

Buono	0,80
Discreto	0,70
Sufficiente	0,60
Insufficiente	0,50
Scarso	0,40
Limitato	0,30
Molto limitato	0,20
Appena trattato	0,10
Non valutabile	0,00

In cui :

Ottimo: la valutazione sarà Ottimo nel caso vi sia assoluta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; massima chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; massima concretezza e innovazione di soluzioni; notevole grado di personalizzazione del servizio. In conclusione molto superiore agli standard richiesti.

Molto buono: la valutazione sarà Molto Buono nel caso vi sia una evidente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; concreta fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; evidente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; evidente concretezza e innovazione di soluzioni; elevato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione superiore agli standard richiesti.

Buono: la valutazione sarà Buono nel caso vi sia buona rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; buon grado di personalizzazione del servizio. In conclusione completamente in linea con gli standard richiesti.

Discreto: la valutazione sarà Discreto nel caso vi sia discreta rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; concretezza delle soluzioni; discreto grado di personalizzazione del servizio. In conclusione abbastanza in linea con gli standard richiesti.

Sufficiente: la valutazione sarà Sufficiente nel caso vi sia sufficiente rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; sufficiente fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; sufficiente chiarezza nell'esposizione degli impegni assunti; sufficiente concretezza delle soluzioni; sufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione quasi in linea con gli standard richiesti.

Insufficiente: la valutazione sarà Insufficiente nel caso in cui vi sia poca rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; lieve carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; lieve carenza di concretezza delle soluzioni; insufficiente grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, poco inferiore agli standard richiesti.

Scarso: la valutazione sarà Scarso nel caso in cui vi sia scarsa rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; carenza di concretezza delle soluzioni; scarso grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, inferiore agli standard richiesti.

Limitato: la valutazione sarà Limitato nel caso in cui vi sia minima rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; grave carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; grave carenza di concretezza delle soluzioni; limitato grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, molto inferiore agli standard richiesti.

Molto Limitato: la valutazione sarà Molto Limitato nel caso in cui vi sia esigua rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; gravissima carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; gravissima carenza di concretezza delle soluzioni; esiguo grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, decisamente inferiore agli standard richiesti.

Appena trattato: La valutazione sarà Appena Trattato nel caso in cui non vi sia rispondenza delle proposte alle esigenze dell'Amministrazione; assoluta carenza di fattibilità delle proposte e soluzioni prospettate; assoluta carenza di concretezza delle soluzioni; nessun grado di personalizzazione del servizio. In conclusione, assolutamente non confacente rispetto agli standard richiesti.

Non Valutabile: La valutazione sarà Non Valutabile nel caso in cui l'elemento sia stato solamente accennato, senza essere trattato.

Le offerte che, a seguito della valutazione dell'offerta tecnica, non raggiungano un punteggio minimo complessivo di 42 punti rispetto al punteggio massimo attribuibile alla proposta qualitativa, saranno escluse dalla gara in quanto non coerenti con gli standard funzionali e qualitativi minimi attesi e richiesti dal Comune di Torgiano.

Tutti gli elementi di giudizio forniti dall'impresa aggiudicataria, unitamente al prezzo, costituiscono formale impegno e sono quindi recepiti integralmente nel contratto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune di Torgiano potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art.95, comma 12 del D.Lgs.50/2016.

Non saranno ammesse offerte pari o in aumento rispetto al prezzo a base di gara.

Gli elementi di valutazione con cui verranno attribuiti i punteggi parziali, la cui somma complessiva non supererà 100 punti, sono proposta qualitativa e prezzo.

La concessione verrà aggiudicata all'impresa che, sommando i punteggi parziali relativi al prezzo ed alla proposta qualitativa, avrà ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria formulata dall'apposita commissione di aggiudicazione che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del D. Lgs. n. 50/2016.

Articolo 17 Contenuto della Busta “C - OFFERTA ECONOMICA”

Nella busta “C – Offerta economica” deve essere contenuta, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, predisposta secondo il **modello della stazione appaltante** reso disponibile e scaricabile dal portale, contenente l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) **il ribasso percentuale**, da applicare all'importo posto a base di gara, IVA ed oneri di sicurezza per rischi di natura interferenziale esclusi;
- b) **il corrispondente importo offerto** a seguito dell'applicazione della percentuale di ribasso, al netto dell'iva e degli oneri della sicurezza;
- b)) **la stima dei costi ed oneri relativi alla sicurezza** di cui all'art. 95, comma 10, del Codice;
- d) **i costi della manodopera** di cui all'art. 95 comma 10 del Codice.

N.B.: Tali costi si riferiscono alle misure di sicurezza che la ditta offerente sosterrà internamente per l'esecuzione dell'appalto e che saranno utilizzate all'interno dei siti dell'azienda (es. DPI, corsi specifici di formazione sulla sicurezza, materiale inerente la sicurezza, sorveglianza sanitaria, ecc...). Tali costi sono completamente a carico dell'offerente poiché sono costi d'esercizio d'impresa

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti con idoneità plurisoggettiva, l'offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui all'articolo 14.

L'offerta deve essere redatta in carta legale o legalizzata con marca da bollo da €. 16,00.

La busta "C", sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno oltre all'intestazione del mittente la dicitura "Offerta economica" e deve contenere l'offerta economica e null'altro.

OFFERTA ECONOMICA max punti 30: Il punteggio verrà attribuito come segue:

Le componenti economiche dell'offerta sono riassunte nel prezzo del servizio definito in ribasso rispetto alla base d'asta individuata (riferita al singolo pasto) e ad esso è attribuito un punteggio massimo di punti 30.

Il Punteggio sarà attribuito secondo la seguente formula:

$$P = Ri/Rmax * 30$$

Dove si intende:

P = punteggio da assegnare

30 = punteggio massimo attribuibile

Ri = percentuale di ribasso offerto dal concorrente i-esimo

Rmax =percentuale di ribasso più alta

Il punteggio così calcolato sarà approssimato alla seconda cifra decimale

L'importo della retta mensile stabilito come base d'asta, corrisponde a € 490,00 IVA esclusa,

All'offerta economica con percentuale di ribasso più alta sarà attribuito il punteggio di punti 30; agli altri operatori economici verrà attribuito il punteggio proporzionalmente inferiore secondo la formula sopraindicata. Gli importi si intendono IVA esclusa.

La concessione verrà aggiudicata all'impresa che, sommando i punteggi parziali relativi alla proposta qualitativa ed al prezzo, avrà ottenuto il punteggio maggiore nella graduatoria formulata dall'apposita commissione di aggiudicazione, che verrà nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Articolo 18. Procedura di aggiudicazione

Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà **all'offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95 comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016**, determinata da una commissione giudicatrice (di seguito, Commissione), nominata dalla stazione unica appaltante ai sensi dell'art. 77 del Codice, sulla base dei criteri e sub-criteri di valutazione e relativi pesi e sub-pesi mediante l'applicazione del metodo aggregativo compensatore. La determinazione dei coefficienti variabili tra zero ed uno, necessari per applicare il metodo aggregativo compensatore, sarà effettuata secondo i criteri e le formule indicati nei paragrafi precedenti, e per l'elemento prezzo in base alla formula di cui al successivo articolo 19.

L'aggiudicazione dell'appalto verrà disposta a favore del concorrente che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, come risultante dalla somma del punteggio attribuito all'Offerta Tecnica di organizzazione e di qualità del Servizio ed all'Offerta Economica. In caso di parità di punteggio complessivo l'aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio nella valutazione dell'offerta economica. In caso di parità di punteggio sia nell'offerta tecnica sia nell'offerta economica si procederà ai sensi dell'art. 77 R.D. n. 827/1924.

La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 97 del Decreto Legislativo 50/2016, si riserva, nel caso in cui talune offerte presentassero un prezzo anormalmente basso, di richiedere le necessarie giustificazioni e, qualora queste non fossero ritenute valide, ha facoltà di rigettare l'offerta con provvedimento motivato.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di presentazione di una sola offerta. Il Comune di Torgiano potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 d.lgs. n. 50/2016.

Articolo 19. Operazioni di gara

19.1 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede legale della Stazione Unica Appaltante (**Provincia di Perugia Via Palermo n. 21/c – sala riunioni piano terra**), **il giorno 07.08.2017, alle ore 10.00**, fatte salve **variazioni e differimenti** che saranno comunicati a mezzo di avviso pubblicato sul portale della stazione unica appaltante. A tale seduta pubblica potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita da suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

19.2 PRIMA FASE – Verifica della Documentazione Amministrativa – contenuto della Busta A

In **seduta pubblica** il Seggio di gara costituito dal personale del Servizio Stazione Appaltante procede:

- a) a verificare la correttezza formale e la completezza della documentazione prodotta ed in caso negativo procede ad avviare eventuali procedimenti inerenti il soccorso istruttorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 comma 9 del Codice;
- b) a verificare che i consorziati, per conto dei quali i consorzi (consorzi cooperative e artigiani e consorzi stabili) concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma ed in caso positivo ad escludere dalla gara il consorzio ed il consorziato;
- c) a verificare che nessuno dei concorrenti partecipi in più di un raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, ovvero anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento, aggregazione o consorzio ordinario di concorrenti e in caso positivo ad escluderli dalla gara;
- d) a comunicare le esclusioni secondo quanto disposto dall'art. 29 del Codice;
- e) agli esiti della verifica della documentazione amministrativa, all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi **esclusivamente per valutare la correttezza della loro presentazione**;
- f) a trasmettere gli atti alla Commissione giudicatrice.

Sono altresì esclusi dalla partecipazione i soggetti che si trovino in qualsiasi altra condizione che, ancorché non espressamente richiamata nel presente articolo o comunque negli atti di gara, sia comunque prevista come ostativa dalla normativa vigente applicabile alla presente procedura.

19.3 SECONDA FASE -Valutazione dell'Offerta Tecnica – contenuto della Busta B

In una o più sedute successive la Commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell'art. 77 del Codice procederà:

1) In seduta pubblica la Commissione di aggiudicazione, nominata ai sensi e per gli effetti dell'art. 77 del Codice, procede all'apertura delle buste "B – Offerta Tecnica" dei concorrenti ammessi.

In seguito, in una o più sedute successive e riservate, la Commissione effettua:

- 2) l'esame delle offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
- 3) l'assegnazione dei relativi punteggi sulla base di quanto stabilito all' articolo 16 del presente disciplinare e dal C.S.A., verbalizzando il relativo risultato.

19.4 TERZA FASE – Valutazione dell'Offerta Economica – contenuto Busta C

La Commissione riconvoca **la gara in seduta pubblica, presso la stessa sede della prima seduta e:**

- dà lettura dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione contenuti nelle offerte tecniche dei concorrenti ammessi;
- procede all'apertura della "Busta C" dei concorrenti ammessi, contenenti l'offerta economica;
- dà lettura dei ribassi offerti e procede all'assegnazione dei punteggi sulla base delle formule matematiche sopra riportate (Articolo 17);
- procede ad effettuare la sommatoria dei punteggi ed a redigere la graduatoria finale dei concorrenti.

19.5 Anomalia dell'offerta

La Commissione procederà alla verifica della presenza di offerte anomale. La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 comma 3 del Codice. Sarà considerata anomala l'offerta del concorrente per la quale sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, saranno entrambi uguali o superiori ai 4/5 dei corrispondenti punti massimi previsti dalla *Lex Specialis* di gara, fermo restando il potere della Stazione Appaltante di valutare la congruità delle offerte che non raggiungano tale punteggio ai sensi dell'art. 97 comma 6 del medesimo Codice.

L'individuazione del miglior offerente avverrà successivamente alla verifica delle offerte ritenute anormalmente basse mediante l'esame del contraddittorio delle giustificazioni, che verranno presentate successivamente dal concorrente su richiesta della Stazione Appaltante comunale (nella persona del Responsabile Unico del Procedimento), esame che sarà effettuato secondo i criteri indicati dall'art. 97.

Saranno prese in considerazione, fra le altre, le giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento e delle soluzioni tecniche adottate o sulle condizioni particolarmente favorevoli di cui gode l'offerente.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia di più offerte.

Qualora tutte le offerte anomale venissero escluse dopo la verifica, perché non ritenute congrue in ordine alla remuneratività, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà a favore dell'operatore economico che avrà presentato la prima offerta non anomala.

19.6 Proposta di Aggiudicazione

Gli esiti di tale valutazione verranno comunicati in seduta pubblica e, **sulla** base della graduatoria formulata la Commissione propone l'aggiudicazione della gara in favore del concorrente la cui offerta, in base al punteggio complessivo attribuito dalla stessa, risulti quella economicamente più vantaggiosa e pubblica il verbale entro 2 giorni ai sensi dell'**art. 29 del Codice, nella sezione "Amministrazione trasparente" e "Bandi di gara"**.

L'aggiudicazione definitiva avverrà con separato atto amministrativo adottato dal Dirigente della competente Struttura del Comune di Torgiano.

L'aggiudicazione diviene efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 20 Procedure di ricorso

Organismo responsabile delle procedure di ricorso: T.A.R. Umbria, Via Baglioni n. 3, 06121 - Perugia, Italia, Tel. 075-5755311.

Termini per la presentazione di ricorso al TAR Umbria: 30 giorni decorrenti come indicato dall'art. 204 comma 1, lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione del ricorso: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Perugia e Comune di Torgiano

Articolo 21 Trattamento dei dati personali

La Stazione Unica Appaltante, ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali", dichiara che i dati attinenti gli operatori economici che parteciperanno alla presente procedura di gara saranno raccolti e trattati esclusivamente ai fini del procedimento di gara e della eventuale successiva stipula e gestione del contratto ed utilizzati per l'espletamento da parte della SUA delle connesse funzioni istituzionali ed in particolare al fine di realizzare l'opera pubblica o di effettuare la fornitura o il servizio oggetto del presente Disciplinare.

La comunicazione e diffusione avverrà comunque nei limiti stabiliti dalle leggi e regolamenti.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 l'accesso agli atti è differito:

- in relazione all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerta, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione;
- in relazione al procedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, fino all'aggiudicazione definitiva.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, del Codice sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

E' comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Perugia con sede in Piazza Italia 11, nella persona del Presidente pro-tempore. Qualora i soggetti di cui sopra intendano far valere i diritti così come previsti dall'art. 7 del D. Lgs. n. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di richiederne la rettifica, l'aggiornamento, la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, potranno rivolgersi al Responsabile del trattamento dei dati: Dirigente del Servizio Stazione Appaltante della Provincia di Perugia, Dott. Stefano Rossi (tel. 075/3681466).

Articolo 22 Chiarimenti

E' possibile ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al responsabile unico del procedimento all'indirizzo di posta elettronica indicato in calce al presente disciplinare **entro e non oltre 7 giorni** antecedenti la scadenza del bando di gara.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite nel più breve termine possibile e comunque 3 giorni prima

della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. **Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine (7 giorni dalla scadenza del bando) sopra indicato.**

*** **

**PUNTI DI CONTATTO PER
FAQ – QUESITI**

PUNTI DI CONTATTO PER

FAQ – QUESITI

Per informazioni e/o chiarimenti inerenti la presente gara è possibile contattare:

- per informazioni di carattere tecnico, il **Responsabile Unico del Procedimento** (R.U.P. ex Art. 31 del D.Lgs. n.50/2016) **Catia Trepiedi**, mediante formulazione di quesiti - faq, esclusivamente in forma scritta, indirizzati al seguente recapito di posta elettronica: , mail: resp-area-amministrativa@comune.torgiano.pg.it

- per informazioni di carattere amministrativo, il Servizio Stazione Appaltante, nella persona della Responsabile dell'Ufficio Servizi e Forniture **Dott.ssa Valeria Costarelli** tel. 075/3681387 e della **Dott.ssa Rita Rossetti** tel. 075/3682352, mediante formulazione di quesiti - faq, esclusivamente in forma scritta, indirizzati ai seguenti recapiti di posta elettronica:

valeria.costelli@provincia.perugia.it

rita.rossetti@provincia.perugia

I quesiti proposti dagli interessati e le relative risposte verranno pubblicate tempestivamente nella home page del portale della Provincia di Perugia all'interno della sezione "Bandi di Gara" sottosezione "Appalti di pubblici servizi" all'interno dello spazio dedicato alla singola procedura di gara (all'interno della voce "**FAQ**"). In ogni caso i quesiti formulati dagli interessati saranno resi noti in forma anonima, nel rispetto delle regole sulla trasparenza e della par condicio competitorum.

Le faq potranno essere formulate esclusivamente fino al 27.07.2017.

N.B. Si precisa, da ultimo, che non verranno rilasciate telefonicamente informazioni sia in merito ad eventuali chiarimenti, che dovranno quindi seguire il percorso sopra descritto, che in merito all'avvenuta aggiudicazione, in quanto le stesse saranno pubblicate sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente" e "Bandi di gara" sottosezione " Concessioni" della Provincia di Perugia secondo le disposizioni di cui al presente disciplinare di gara.

Allegati:

- Modulistica di partecipazione (Modello 1, Modello 1-bis Antimafia, Modello 2 e Nota informazioni antimafia);
- MODELLO OFFERTA ECONOMICA;
- Bando di gara
- CAPITOLATO e suoi allegati

**F.to Il Dirigente del Servizio Stazione Appaltante
(Dott. Stefano Rossi)**